REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Giuseppina Maio	Presidente
dott. Giovanni Comite	Consigliere
dott.ssa Giuseppina Mignemi	Consigliere
dott. Marco Fratini	Consigliere - Relatore
dott.ssa Carola Corrado	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto nel registro di segreteria al n. **59591** proposto dalla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale regionale per la Valle d'Aosta,

contro

Rosa Donato, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Callà, elettivamente domiciliata come in atti;

Enrico Riccardo Arnaldo Romanzi, rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Locatelli, elettivamente domiciliato come in atti;

avverso e per la riforma

della sentenza della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Valle d'Aosta, n. 21 del 2021, depositata il 5.11.2020.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2024, con l'assistenza della dott.ssa Lucia Pellegrino, il relatore Cons. Fratini, gli avv.ti Callà e Locatelli i e il Vice Procuratore generale Cons. Antongiulio Martina.

Ritenuto in

FATTO

1. La Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Valle d'Aosta, con la sentenza gravata, ha rigettato la domanda della Procura, con la quale era stato chiesto il risarcimento del danno patito dalla Regione Valle d'Aosta, per un ammontare di euro 16.872,60, da imputarsi a carico di ciascuno dei due appellati nella misura del 50%.

Il fatto causativo del danno erariale sarebbe costituito dalla errata trasmissione all'Inps dei dati necessari per la determinazione del trattamento pensionistico di un dipendente regionale.

Gli appellati, secondo la prospettazione della Procura, avrebbero comunicato dati di qualifica e retribuzione del dipendente non corretti, erroneamente indicando nel modello PA04 retribuzioni di livello dirigenziale: all'atto della cessazione, il dipendente, benché inquadrato in organico con la qualifica di Istruttore tecnico - livello D, risultava affidatario delle funzioni di Segretario particolare, livello DIR3A, dell'Assessore all'Agricoltura e risorse naturali per il periodo 8.8.2005 - 31.3.2007.

Agli stessi soggetti, inoltre, veniva contestata la condotta omissiva consistente nel non essere successivamente intervenuti per la correzione dell'errore nei dati trasmessi all'Inps.

La Procura Regionale invocava in primo grado la condanna degli odierni appellati al risarcimento della somma indebitamente erogata al dipendente sulla partita di pensione n. 60164904, per l'importo complessivo di euro 16.872,50.

Il giudice di primo grado ha ritenuto non sussistente né l'elemento oggettivo, né quello psicologico normativamente richiesto ai fini della configurazione della responsabilità amministrativa.

Sotto quest'ultimo profilo, la sentenza, alla luce della oggettiva difficoltà di perimetrazione dell'incarico di segretario particolare, ha ritenuto che nessun rilievo di colpa grave possa essere imputato agli autori del modello PA04 del 10 gennaio 2007.

La Procura regionale ha proposto appello avverso la predetta sentenza, lamentando che il giudice di primo grado, in contrasto con quanto deciso dalla Sezione seconda giurisdizionale di appello di questa Corte con la sentenza numero 576/2018, abbia ricondotto la fattispecie nello schema della novazione e non dell'affidamento di mansioni superiori.

La sentenza appellata, in questo modo, finirebbe per disconoscere la regola passata in giudicato.

La sentenza appellata, secondo la Procura, si appalesa poi contraddittoria nella parte in cui, dopo aver riqualificato la fattispecie, esclude la sussistenza dell'elemento soggettivo. La riqualificazione avrebbe dovuto condurre il giudice non a negare la ricorrenza della colpa grave e a dichiarare infondata la domanda attorea, bensì a giudicarla inammissibile per assenza di danno.

Con il secondo motivo la Procura lamenta che la sentenza appellata

trascura di considerare la circostanza che, negli uffici delle amministrazioni interessate, il profilarsi di un caso nel quale si prospetta l'applicazione dell'oneroso criterio della media ponderata destava sempre una certa allerta.

A ciò si aggiunge il fatto che gli appellati si trovarono anche di fronte alla difficoltà - sulla base dell'applicativo informatico in uso - di dover inserire due trattamenti retributivi differenti con riguardano uno stesso lasso di tempo (cosa che l'applicativo non consente materialmente di fare).

Ciò nonostante, non sarebbero stati sfiorati dal dubbio e non avrebbero avvertito l'esigenza neppure di farsi supportare da un parere legale, o dall'INPS (già INDPAD), nell'approfondimento di una fattispecie infrequente e di allerta.

Ad entrambi gli appellati la Procura contesta tanto le condotte tenute nel 2007 quanto quelle tenute nel 2009. La Donato, quand'anche non fosse chiamata a rispondere della liquidazione del trattamento pensionistico operata nel 2007 (per essere stato il relativo atto finale sottoscritto da altra persona), ferma resterebbe in ogni caso la sua responsabilità per la condotta omissiva tenuta nel 2009, salva parziale riduzione dell'addebito.

In conclusione, la Procura ritiene sussistenti i presupposti della responsabilità amministrativa degli appellati.

Questi ultimi si sono costituiti deducendo:

1) l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 190 c.g.c.;

2) l'infondatezza sia del primo, sia del secondo motivo di appello.

Negli atti difensivi sono state anche reiterare le eccezioni già proposte in primo grado e non esaminate dal giudice in quanto assorbite.

Gli appellati hanno quindi concluso chiedendo il rigetto dell'appello e, con esso, della domanda risarcitoria proposta dalla Procura.

All'odierna udienza le parti hanno concluso come in atti.

DIRITTO

L'appello, pur essendo ammissibile ai sensi dell'art. 190 c.g.c. poiché prospetta motivi specifici di censura della sentenza gravata, è infondato e non può essere accolto per l'assorbente motivo costituito dall'assenza di colpa grave.

Quest'ultima costituisce il criterio ordinario di imputazione della responsabilità amministrativa, che si configura in presenza non di una qualunque colpa, ma solo di quella caratterizzata da gravità.

L'innalzamento della soglia della responsabilità attraverso la previsione della colpa grave rappresenta il frutto di una ragionevole e non arbitraria scelta del legislatore, in sintonia con l'evoluzione normativa verso la valorizzazione dei risultati dell'azione amministrativa, il cui raggiungimento sarebbe verosimilmente rallentato dal timore di responsabilità ancorate al più ampio parametro della *culpa levis*.

Come chiarito dalla Corte Costituzionale, la necessaria gravità della colpa è preordinata al fine di evitare che il timore della responsabilità esponga all'eventualità di rallentamenti ed inerzie nello svolgimento dell'attività amministrativa (Corte Cost., 20 novembre 1998, n. 371).

La disciplina della responsabilità amministrativa è stata dunque

elaborata in vista della ricerca di un punto di equilibrio tra il quantum di rischio da accollare all'apparato pubblico e quello da lasciare a carico del dipendente, in modo da rendere, per i gestori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo e non di disincentivo, pur nel rispetto delle finalità restitutorie e di prevenzione assolte dall'illecito amministrativo.

In questa prospettiva va inquadrata la disciplina della responsabilità amministrativa in generale e del suo elemento soggettivo: la colpa grave, in particolare. E tale ottica è stata più volte ribadita dalla Corte costituzionale (da ultimo, sentenza n. 132 del 2024).

La colpa raggiunge il livello della gravità non per effetto del mero inadempimento di uno obbligo o della violazione di una norma, bensì quando la condotta illecita sia stata posta in essere senza quel minimo di diligenza, prudenza o perizia richiesta all'agente pubblico. La colpa grave, in altri termini, si sostanzia nella inosservanza degli essenziali dettami di diligenza, prudenza e delle basilari regole tecniche di una data funzione.

Secondo l'antico brocardo di Ulpiano, la colpa grave è la «massima negligenza, cioè il non intendere ciò che tutti intendono».

La colpa grave deriva dunque dall'evidente e marcata trasgressione dei doveri di servizio, che sia ex ante ravvisabile dal soggetto e riconoscibile per dovere d'ufficio e si concretizzi nell'inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto ovvero in una grave imperizia, superficialità e noncuranza, e non sussistano oggettive ed eccezionali difficoltà nello svolgimento dello specifico compito

d'ufficio" (Corte Conti, Sez. riun., 21 maggio 1998, n. 23/A)

Non ogni condotta censurabile integra gli estremi della colpa grave, ma solo quella connotata da precisi elementi qualificanti, i quali, non potendosi configurare un criterio generale, vanno accertati caso per caso, in relazione alle modalità del fatto, all'atteggiamento soggettivo dell'autore, al rapporto tra tale atteggiamento e l'evento lesivo (Corte Conti, Sez. riun., 10 giugno 1997, n. 56/A).

Nella fattispecie in esame, il Collegio non ravvisa la sussistenza dei predetti elementi, nonostante le censure mosse sul punto dalla Procura regionale avverso la sentenza di primo grado.

Secondo la Procura appellante, la gravità della colpa grave del Romanzi emergerebbe da una serie di circostanze, quali:

• l'Informativa Inps richiamata nelle deduzioni difensive, in esse indicata come fonte ispiratrice della tecnica di computo utilizzata nella vicenda che qui interessa;

• la circostanza che, nonostante la procedura informatica in uso (modello PA04) non consentisse di indicare - con riferimento a uno stesso intervallo di tempo - due trattamenti retributivi differenti, il Romanzi lo fece, utilizzando una dicitura ambigua e criptica, che trasse in inganno l'Inps.

La Procura, tanto per la Donato che per il Romanzi, mette in evidenza la contraddizione insita fra l'affermazione che i casi – come quello per cui è causa - nei quali si prospettava l'applicazione della media ponderata di calcolo destavano sempre un certo "allarme" negli uffici, da un lato, e la circostanza, dall'altro lato, che nessuno dei due avvertì,

The picture can't be displayed.

ciononostante, la necessità di attivare l'ufficio legale interno della Regione per fare chiarezza sulla qualificazione della fattispecie (mansioni superiori oppure novazione del rapporto).

Le censure mosse dalla Procura regionale, seppure indirizzate a stigmatizzare la condotta degli appellati, non consentono di far emergere una responsabilità per colpa grave.

Occorre anzitutto precisare che il *thema decidendum* non è rappresentato dalla legittimità della sentenza nella parte in cui ha ricondotto la fattispecie in esame nello schema della novazione anziché in quello dell'affidamento di mansioni superiori. L'esame insiste invece sulla configurabilità di una colpa grave legata proprio alla qualificazione a fini pensionistici della posizione lavorativa effettuata dagli odierni appellati.

Sul tema, il Collegio non ravvisa la sussistenza di elementi tali da denotare la gravità della colpa.

Nella fattispecie in esame è sintomatica la stessa circostanza che il giudice di primo grado abbia compiuto una qualificazione della posizione lavorativa diversa da quella operata in precedenza dal giudice. Tale circostanza è segnaletica di una oggettiva difficoltà di inquadramento a fini pensionistici dell'incarico di segretario particolare.

Come poi evidenziato dalla stessa sentenza appellata, che la questione fosse oggettivamente complessa, lo dimostra la circostanza che la stessa Inps, sede Piemonte-Valle d'Aosta, con nota 21.01.2013, aveva chiesto alla Direzione generale – Ufficio pensioni la corretta interpretazione

della vicenda oggetto del presente giudizio.

A ciò va aggiunto un ulteriore dato: il modello PA04 del 10 gennaio 2007 è stato compilato indicando correttamente la qualifica di segretario particolare e le retribuzioni percepite. Per cui gli elementi fattuali su cui si basa la qualificazione del rapporto lavorativo sono stati prospettati in modo corretto e utile ai fini di una altrettanto corretta qualificazione del rapporto lavorativo a fini pensionistici.

Anche a voler quindi ritenere sussistente una colpa (in forma attiva od omissiva), non si appalesano nel caso di specie elementi di gravità tale da poter formulare un giudizio di responsabilità amministrativa.

L'appello, quindi, deve essere respinto e la sentenza di primo grado deve essere confermata.

Spese in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione Terza Centrale d'appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.

Le spese legali seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico della Regione Valle d'Aosta e sono liquidate in Euro 1.500,00 per ciascun appellato, oltre accessori di legge.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2024.

L'estensore	**Il Presidente**
Marco Fratini	Giuseppina Maio
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 17/03/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente